Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 67° — **Roma - Martedì, 28 dicembre 1926 - V Annuale** — **Numero 298**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I Signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1927, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

L'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

2437. — LEGGE 25 novembre 1926, n. **2153.**
Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare . . Pag. 5594

2438. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. **2131.**
Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino . . . . Pag. 5594

2439. — REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. **2137.**
Conservazione per l'anno scolastico 1926-27 dell'attuale misura delle borse di studio della Regia scuola dell'Arte della Medaglia . . . . Pag. 5598

2440. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1926, n. **2138.**
Riordinamento del Registro italiano per la classificazione delle navi . . . . Pag. 5599

2441. — REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. **2136.**
Riconoscimento della Società Ferrovia elettrica di Valle Brembana quale subconcessionaria dell'esercizio della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana . Pag. 5601

2442. — REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. **2142.**
Delimitazione territoriale fra i comuni di Torregrotta e Roccavaldina in provincia di Messina . . . Pag. 5602

2443. — REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. **2140.**
Riunione dei comuni di Nacla San Maurizio e Roditti in unico Comune con capoluogo Nacla San Maurizio. Pag. 5602

2444. — REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. **2143.**
Disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili. Pag. 5602

2445. — REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. **2162.**
Fissazione per taluni Comuni del Regno della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà. . . . Pag. 5604

REGIO DECRETO 4 novembre 1926.
Costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna. Pag. 5604

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1926.
Attivazione del nuovo catasto per l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iglesias (Cagliari) . . . . Pag. 5605

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, concernente la emissione di obbligazioni ipotecarie delle Società concessionarie di zone telefoniche . Pag. 5606

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevuta (Elenco n. 28) . . . . Pag. 5606
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5606

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza: Smarrimento di mandato . . Pag. 5606

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitorie telegrafiche Pag. 5606

BANDI DI CONCORSO.

Ministero della marina: Concorso per la nomina di un tenente chimico farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo . . . . Pag. 5606

Ministero dell'economia nazionale: Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma. Pag. 5608

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2437.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2153.

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessità di coordinarla coi codici penali comuni e di informarla alla esperienza della recente guerra.

Art. 2.

Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare sarà sottoposto all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari riunite insieme che hanno esaminato il presente disegno di legge.

I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2438.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2131.

Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Torino, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 119. — COOP

Statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 1.

La R. Scuola d'ingegneria di Torino ha per fine di promuovere il progresso della scienza e della tecnica e di fornire ai giovani la cultura necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile ed in ingegneria industriale e i diplomi di perfezionamento in scienze tecniche.

Art. 2.

Gli studi per il conseguimento delle lauree in ingegneria civile ed in ingegneria industriale si svolgono in cinque anni e comprendono:

un biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche;
un corso biennale di scienze tecniche;
un anno di corsi speciali.

Il biennio propedeutico consta di quattro quadrimestri scolastici, ed è comune a tutti gli allievi ingegneri.

Il corso biennale di scienze tecniche consta di quattro quadrimestri scolastici ed è diviso in due sezioni: l'una per gli allievi ingegneri civili e l'altra per gli allievi ingegneri industriali.

Il quinto anno consta di due quadrimestri scolastici, ed è diviso in sezioni e sottosezioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio fisico-matematico i giovani forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Coloro i quali abbiano seguito tutti i corsi di un biennio propedeutico istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, o presso altra Scuola di ingegneria quinquennale ed abbiano superato i re-

lativi esami saranno ammessi al primo anno del corso biennale di scienze tecniche.

A coloro i quali provengano da Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 4.

Lo studente, al momento dell'iscrizione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire e le firme di frequenza dei professori. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 5.

Il piano degli studi della scuola è il seguente:

Biennio fisico-matematico.

Anno I.

1. analisi matematica (algebrica e infinitesimale) - 2 quadrimestri;
2. geometria analitica e proiettiva - 2 quadrimestri;
3. fisica sperimentale - 2 quadrimestri;
4. chimica generale ed inorganica - 2 quadrimestri;
5. chimica organica - 1 quadrimestre;
6. laboratorio di fisica;
7. disegno geometrico ed a mano libera.

Anno II.

1. analisi matematica (algebrica e infinitesimale) - 1 quadrimestre;
2. geometria descrittiva con applicazioni - 2 quadrimestri;
3. fisica sperimentale - 2 quadrimestri;
4. meccanica analitica e grafica - 2 quadrimestri;
5. mineralogia - 1 quadrimestre;
6. laboratorio di fisica;
7. disegno di geometria descrittiva applicata e di calcolo grafico;
8. disegno di elementi architettonici.

Biennio di scienze tecniche.

a) per gli allievi ingegneri civili.

Anno III.

1. scienza delle costruzioni - 2 quadrimestri;
2. chimica docimastica - 2 quadrimestri;
3. materiali da costruzione - 1 quadrimestre;
4. meccanica applicata - 2 quadrimestri;
5. architettura tecnica - 1 quadrimestre;
6. topografia - 1 quadrimestre;
7. materie giuridiche - 1 quadrimestre;
8. laboratorio di chimica docimastica;
9. esercitazioni di resistenza dei materiali, di topografia e di meccanica applicata;
10. disegno di architettura, di costruzioni e di macchine.

Anno IV.

1. idraulica e macchine idrauliche - 2 quadrimestri;
2. elettrotecnica - 2 quadrimestri;
3. termotecnica - 2 quadrimestri;
4. macchine termiche - 1 quadrimestre;
5. architettura tecnica - 2 quadrimestri;
6. economia politica - 1 quadrimestre;
7. esercitazioni di idraulica, elettrotecnica, termotecnica;
8. disegno di architettura, di idraulica e di macchine idrauliche.

b) per gli allievi ingegneri industriali.

Anno III.

1. scienza delle costruzioni (con elementi di costruzioni) - 2 quadrimestri;
2. chimica docimastica - 1 quadrimestre;
3. meccanica applicata (con elementi di macchine) - 2 quadrimestri;
4. tecnologia generale - 2 quadrimestri;
5. topografia - 1 quadrimestre;
6. chimica industriale - 1 quadrimestre;
7. legislazione industriale - 1 quadrimestre;
8. laboratorio di chimica docimastica ed industriale;
9. esercitazioni di resistenza dei materiali, di meccanica applicata, di tecnologia e di topografia;
10. disegno di costruzioni e di macchine.

Anno IV.

1. idraulica e macchine idrauliche - 2 quadrimestri;
2. elettrotecnica - 2 quadrimestri;
3. termotecnica - 2 quadrimestri;
4. macchine termiche (parte generale) - 1 quadrimestre;
5. chimica industriale - 1 quadrimestre;
6. metallurgia (chimica metallurgica) - 1 quadrimestre;
7. economia politica - 1 quadrimestre;
8. esercitazioni di idraulica, elettrotecnica, termotecnica;
9. laboratorio di chimica industriale e di chimica metallurgica;
10. disegno di idraulica, di macchine idrauliche e di impianti termici.

Quinto anno di corsi speciali.

a) per gli allievi ingegneri civili.

Sottosezione edile.

1. architettura - 2 quadrimestri;
2. teoria dei ponti - 2 quadrimestri;
3. costruzioni stradali - 1 quadrimestre;
4. geologia - 2 quadrimestri;
5. estimo - 1 quadrimestre;
6. economia rurale - 1 quadrimestre;
7. ingegneria sanitaria - 1 quadrimestre;
8. disegno di architettura, ponti e strade.

Sottosezione idraulica e ferrovie.

1. teoria dei ponti - 2 quadrimestri;
2. costruzioni stradali ed idrauliche - 2 quadrimestri;
3. ferrovie (impianti fissi ed esercizio) - 1 quadrimestre;
4. geologia - 2 quadrimestri;
5. estimo - 1 quadrimestre;
6. ingegneria sanitaria - 1 quadrimestre;
7. disegno di ponti, di costruzioni stradali e idrauliche.

b) per gli allievi ingegneri industriali.

Sottosezione meccanica.

1. macchine termiche - 2 quadrimestri;
2. ponti (costruzioni metalliche) - 1 quadrimestre;

3. ferrovie - 2 quadrimestri ;
4. costruzioni aeronautiche - 2 quadrimestri (a scelta);
5. metallurgia - 1 quadrimestre;
6. misure elettriche 1 quadrimestre;
7. estimo - 1 quadrimestre;
8. organizzazione industriale - 1 quadrimestre;
9. laboratorio di macchine termiche;
10. disegno di macchine termiche, di costruzioni metalliche ed aeronautiche.

Sottosezione elettrotecnica.

1. macchine termiche - 2 quadrimestri;
2. complementi di elettrotecnica - 1 quadrimestre;
3. misure elettriche - 2 quadrimestri;
4. impianti elettrici - 1 quadrimestre;
5. costruzioni idrauliche - 1 quadrimestre;
6. estimo - 1 quadrimestre;
7. organizzazione industriale - 1 quadrimestre;
8. laboratorio di elettrotecnica;
9. disegno di macchine termiche, di costruzioni idrauliche e di impianti elettrici.

Sottosezione chimica.

1. macchine termiche - 2 quadrimestri;
2. chimica industriale - 2 quadrimestri;
3. metallurgia - 1 quadrimestre;
4. elettrochimica - 2 quadrimestri;
5. misure elettriche - 1 quadrimestre;
6. organizzazione industriale - 1 quadrimestre;
7. laboratorio di chimica industriale ed elettrochimica;
8. disegno di macchine termiche e impianti di industrie chimiche.

Sottosezione mineraria.

1. macchine termiche - 2 quadrimestri;
2. metallurgia - 1 quadrimestre;
3. impianti elettrici - 1 quadrimestre;
4. elettrochimica - 1 quadrimestre;
5. geologia e giacimenti minerari - 2 quadrimestri;
6. arte mineraria - 2 quadrimestri;
7. organizzazione industriale - 1 quadrimestre;
8. laboratorio di arte mineraria;
9. disegno di macchine termiche e di coltivazione e preparazione dei minerali.

Art. 6.

Alla fine di ogni quadrimestre scolastico ciascun professore trasmette alla Direzione un giudizio sul profitto di ogni allievo accertato durante il quadrimestre stesso per mezzo di interrogatorii e di prove scritte o grafiche o sperimentali, a seconda del carattere della materia di insegnamento.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere esami sopra tutte le materie elencate nel piano di studii.

Il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

La Commissione degli esami terrà conto dei giudizi sul profitto di cui al primo comma di questo articolo.

Delle Commissioni di esami fanno parte i professori delle relative materie e un libero docente o cultore di esse. In nessun caso i commissari saranno meno di tre.

Art. 7.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 8.

Al principio dell'ultimo anno di corso il Consiglio dei professori assegnerà a ciascun allievo un tema o progetto al cui svolgimento egli dovrà attendere, come tesi di laurea, sotto la diretta vigilanza dei professori ed assistenti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice per gli esami di laurea è costituita da tutti i professori di ruolo di materie tecniche, unitamente ad un libero docente e ad un membro estraneo, scelto fra gli ingegneri che ricoprano cariche direttive in uffici tecnici dello Stato o che abbiano raggiunta meritata fama nel libero esercizio della professione.

La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola.

Dieci giorni prima del giorno fissato per gli esami di laurea, la Commissione, presa visione dei temi e progetti elaborati durante l'anno dai singoli candidati, e sentiti i professori che ne hanno vigilato lo svolgimento, decide sulla ammissione alla prova di ciascun allievo e gli assegna due argomenti di studio.

L'esame di laurea consisterà nella discussione pubblica del tema o progetto e nella trattazione orale dei due argomenti di cui sopra.

La Commissione delibera anzitutto sulla idoneità del candidato; nel caso favorevole assegna il voto dell'esame di laurea.

Art. 10.

Le Commissioni esaminatrici, così per gli esami di profitto come per gli esami generali di laurea, sono nominate dal Direttore della Scuola e da lui convocate ogni volta che se ne presenti la necessità.

TITOLO II.

DELLE SCUOLE E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 11.

Della Scuola d'ingegneria fa parte la *Scuola di perfezionamento in elettrotecnica « Galileo Ferraris »*, la quale comprende i seguenti insegnamenti:

elettrotecnica;
misure elettriche;
impianti elettrici;
costruzioni elettromeccaniche;

integrati, se del caso, da opportuni gruppi di conferenze su argomenti speciali.

Il Direttore della Scuola è il titolare di elettrotecnica. In sua mancanza il Direttore è nominato dal Consiglio della Scuola di ingegneria.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria o in fisica, i quali aspirino a conseguire il diploma speciale in elettrotecnica.

L'esame di diploma ha luogo, di regola, al termine dell'anno accademico e consiste in una prova scritta ed in una orale. La Commissione esaminatrice è composta di cinque professori di ruolo, di un libero docente e di un membro estraneo scelto come al primo comma dell'articolo 9.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in elettrotecnica.

Art. 12.

Della Scuola d'ingegneria fa parte anche la *Scuola di perfezionamento in chimica industriale.*

Ad essa possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale, i quali abbiano seguita, nel quinto anno di corso, la sottosezione chimica ed i laureati in chimica, i quali abbiano già frequentati i corsi generali di chimica docimastica ed industriale e superati i relativi esami.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Per i laureati in ingegneria (sottosezione chimica):

chimica fisica;

complementi di chimica organica con applicazione alle industrie;

macchinario per le industrie chimiche.

Per i laureati in chimica:

elettrochimica ed elettrometallurgia
metallurgia } a scelta;

complementi di chimica organica con applicazione alle industrie;

macchinario per le industrie chimiche;

esercitazioni pratiche di analisi e preparazioni da compiersi nei laboratori di chimica industriale, docimastica, elettrochimica, chimica fisica e metallurgica.

Il Direttore è nominato dal Consiglio della Scuola di ingegneria.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

L'esame di diploma ha luogo, di regola, al termine dell'anno accademico e consiste in due prove di laboratorio, nella redazione di una tesi scritta e nella discussione orale della detta tesi e di due argomenti.

Per la Commissione valgono le norme dell'art. 11.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in chimica industriale.

Art. 13.

Della Scuola di ingegneria fa parte ancora la *Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche,* nella quale si svolgono insegnamenti di:

aerodinamica, teoria del volo ed aereologia;

costruzione e progetto di aeroplani e dirigibili (con notizie sulle tecnologie speciali);

costruzione e progetto di gruppi moto propulsori;

collaudo, esercizi e manovra degli aereomobili.

Il Direttore è nominato dal Consiglio della Scuola di ingegneria.

Il corso ha la durata di un anno accademico. E' prescritto lo svolgimento del progetto completo di un aereomobile.

Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

L'esame di diploma ha luogo, di regola, al termine dell'anno accademico.

Esso consiste in un esame scritto ed in due esami orali sulle materie di insegnamento convenientemente raggruppate, e sul progetto svolto dal candidato.

Per la Commissione valgono le norme dell'art. 11.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in costruzioni aereonautiche.

Art. 14.

Della Scuola di ingegneria fa parte un *corso di meccanica tecnica superiore,* nel quale si svolgono annualmente, con carattere monografico, argomenti vari di meccanica teorica interessanti particolarmente l'ingegneria.

Al corso possono iscriversi i laureati in ingegneria. Per essi valgono le norme dell'articolo seguente.

Art. 15.

Presso i gabinetti e laboratori che dispongono di mezzi sperimentali e di impianti idonei a ricerche scientifico-tecniche possono essere accolti, in qualità di allievi interni, i laureati in ingegneria che aspirino a conseguire un attestato di frequenza e di profitto in una particolare disciplina.

Essi debbono partecipare, almeno durante un intero anno accademico, all'attività scientifica del gabinetto o laboratorio, svolgendovi studi e ricerche personali in quei modi e forme che siano caso per caso suggeriti dal titolare.

Per ottenere l'attestato essi debbono presentare una dissertazione a stampa. L'esame consiste nella discussione sulla dissertazione ed in una conferenza pubblica sulla disciplina di cui si tratta e sui relativi metodi di ricerca. Per la Commissione valgono le norme dell'art. 11.

Art. 16.

Il numero degli allievi che possono ogni anno essere iscritti alle Scuole di perfezionamento in elettrotecnica e in chimica industriale, viene fissato dai Direttori delle Scuole nei limiti compatibili con la potenzialità dei singoli laboratori e con le esigenze dei corsi normali per la laurea in ingegneria.

Le tasse scolastiche per gli allievi delle Scuole di perfezionamento sono in ogni caso identiche a quelle stabilite per l'ultimo anno del corso d'ingegneria.

TITOLO III.

DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA DOCENZA.

Art. 17.

I liberi docenti debbono presentare i loro programmi alla Direzione della Scuola entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente a quello cui i programmi si riferiscono.

L'esame e l'approvazione dei programmi spetta al Consiglio della Scuola, il quale segue, come criteri fondamentali di giudizio:

a) il coordinamento del programma proposto dal libero docente col piano generale degli studi della Scuola;

b) il principio che l'esercizio della libera docenza può rendere particolari servigi all'insegnamento tecnico superiore quando s'indirizzi alla trattazione particolareggiata di speciali capitoli o di rami nuovi delle discipline tecniche fondamentali che presentino speciale interesse per il progresso scientifico ed industriale.

Pei liberi docenti che, per la prima volta, intendano tenere il corso nella Regia Scuola d'ingegneria di Torino, il termine di cui al primo comma del presente articolo è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 18.

Spetta pure al Consiglio della Scuola decidere in quali casi i corsi dei liberi docenti possano essere riconosciuti come pareggiati a senso dell'art. 60 del Regolamento generale universitario. Tale qualifica può essere data soltanto a quei corsi che per il programma dell'insegnamento e per il numero delle ore settimanali di lezione possa considerarsi equipollente ad un corso ufficiale.

Art. 19.

Per le discipline il cui insegnamento richieda il sussidio di laboratori e di esercitazioni pratiche, il libero docente deve unire alla proposta dei suoi programmi la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari per eseguire le esercitazioni stesse.

I Direttori di laboratori possono concedere a tale scopo l'uso degli impianti e degli apparecchi a loro affidati, ove lo credano opportuno e conciliabile col regolare andamento del laboratorio e col compito che ad essi spetta per gli insegnamenti ufficiali.

Il libero docente deve però assumersi la responsabilità per i guasti e gli infortuni che potessero verificarsi durante l'uso dei materiali e dei mezzi sperimentali che gli vengono affidati.

TITOLO IV.

DELLA DISCIPLINA SCOLASTICA.

Art. 20.

Le punizioni disciplinari per gli allievi sono:

1° l'ammonizione;

2° l'interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° la sospensione da uno a più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° l'esclusione temporanea dalla Scuola.

La punizione 1) è inflitta per lievi mancanze disciplinari e viene applicata verbalmente dal Direttore.

Le punizioni 2), 3) e 4) sono inflitte per recidiva nelle mancanze lievi o per mancanze gravi, e sono applicate dal Consiglio della Scuola con giudizio inappellabile.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Direttore della Scuola.

Art. 21.

Le punizioni 2), 3) e 4) devono essere inflitte previo regolare procedimento ed invito agli incolpati a presentare le loro difese.

Tutte le punizioni e i loro motivi sono comunicati ai genitori o al tutore dell'allievo.

Dell'applicazione della pena di quarto grado viene data comunicazione a tutte le Università ed Istituti superiori del Regno.

Di tutte le punizioni va fatta menzione nel registro della carriera scolastica dell'allievo.

Art. 22.

Le disposizioni prese in altra Università o Istituto superiore vengono integralmente applicate nella Scuola d'ingegneria di Torino per gli studenti puniti che vi si trasferiscano o vi chiedano iscrizione.

Art. 23.

Gli studenti i quali, isolatamente o in gruppo, abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 24.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2439.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2137.

Conservazione per l'anno scolastico 1926-27 dell'attuale misura delle borse di studio della Regia scuola dell'Arte della Medaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 496, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il regolamento per il funzionamento della Regia scuola medesima approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e le successive modificazioni approvate con i Reali decreti 24 settembre 1908, n. 611; 10 aprile 1910, n. 245; 4 gennaio 1912, n. 105; 20 ottobre 1912, n. 1165, e 22 luglio 1920, n. 1279;

Veduto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1096, che eleva, per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 3456 annue le borse ordinarie di studio istituite presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1527, che eleva, per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 6480 annue la borsa di perfezionamento istituita presso la Regia scuola medesima;

Veduto il R. decreto 24 ottobre 1923, n. 2425, che mantiene fino al 30 giugno 1924 a L. 3456 e L. 6480 rispettivamente le borse di studio e la borsa di perfezionamento della Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 2060;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1664;

Riconosciuta l'opportunità di mantenere, per l'anno scolastico 1926-1927, nella predetta misura sia le ricordate borse ordinarie, sia quella di perfezionamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino al 30 giugno 1927 le borse ordinarie di studio e la borsa di perfezionamento istituite dal regolamento della Regia scuola dell'Arte della Medaglia sono mantenute le prime nella misura di annue L. 3456 e la seconda nella misura di annue L. 6480.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 128. — COOP

Numero di pubblicazione 2440.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1926, n. 2138.

Riordinamento del Registro italiano per la classificazione delle navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile e il regolamento per la esecuzione di esso, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 898, col quale viene costituito ed eretto in ente morale, sotto la denominazione di « Registro italiano » (già « Registro navale italiano e Veritas Adriatico ») un Istituto per la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la urgente e assoluta necessità di procedere alla riforma ed al riordinamento del Registro italiano per la visita e la classificazione delle navi e galleggianti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Registro italiano, costituito ed eretto in ente morale con R. decreto 9 giugno 1921, n. 898, è regolato dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Oltre alle funzioni concernenti la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti di qualsiasi bandiera, di cui all'art. 1 del decreto precitato, sono esclusivamente devolute al Registro italiano:

a) le operazioni di determinazione ed assegnazione della linea di massimo carico — bordo libero — delle navi;

b) l'esecuzione delle visite agli scafi, agli apparati motori, agli apparecchi ausiliari, agli attrezzi, corredi, strumenti e dotazioni delle navi e dei galleggianti prescritte dagli articoli 77 e seguenti del Codice per la marina mercantile e dalle altre disposizioni riguardanti la tutela della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione;

c) gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 175 e 191 del Codice per la marina mercantile;

d) l'esecuzione delle funzioni attribuite ai periti stazzatori dalle vigenti leggi e regolamenti;

e) l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative, scientifiche e statistiche che gli fossero attribuite nel Regno e nelle Colonie dall'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 3.

Il Registro italiano provvede, inoltre, all'esecuzione delle perizie relative all'esercizio delle industrie marittime disposte dall'autorità amministrativa ed esercita, quando richiesto, le funzioni di perito tecnico in tutto quanto può concernere le attività navali, meccaniche ed affini.

Art. 4.

I certificati rilasciati dal Registro italiano nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto hanno piena validità a tutti gli effetti di legge.

Il certificato di classe del Registro italiano, in regolare corso di validità, costituisce riconoscimento di buono stato di navigabilità agli effetti dell'art. 77 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

Art. 5.

La competenza del Registro italiano, quale risulta dai precedenti articoli, potrà essere, in tutto od in parte, estesa, con decreto Reale su proposta dei competenti Ministri, alla navigazione interna ed alla aeronautica civile.

Lo stesso decreto Reale determinerà le varianti da apportarsi in conseguenza alla costituzione degli organi dell'Istituto.

Art. 6.

Nessun altro ente nazionale può essere costituito per procedere alla visita ed alla classificazione delle navi e dei galleggianti, o per esercitare le funzioni esclusivamente conferite al Registro italiano dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione sui « Provvedimenti a favore della marina mercantile » la classificazione del Registro italiano è obbligatoria per tutte le navi nazionali quando:

a) siano adibite al trasporto di passeggeri;

b) siano adibite a servizi sovvenzionati anche di carattere commerciale;

c) siano adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra od il Canale di Suez;

d) siano destinate al servizio di salvataggio od al rimorchio in alto mare;

e) posseggano, o intendano procurarsi, la classificazione presso Registri stranieri.

Le navi di cui al comma *a*) del presente articolo, qualunque sia la località della loro costruzione, e le navi di cui ai commi *b*), *c*) e *d*), se costruite in Italia, dovranno inoltre essere sottoposte alla sorveglianza speciale del Registro italiano per la costruzione.

Tutte le navi per le quali è obbligatoria la classifica dovranno, quando siano in esercizio, avere il certificato di classe in regolare corso di validità.

Art. 8.

Il Registro italiano ha facoltà di promuovere accordi con Registri stranieri, per i quali ne risulti l'opportunità, allo scopo di rendere più semplici, sollecite e meno onerose, le pratiche per la classificazione presso gli stessi di navi nazionali i cui armatori desiderino ottenerla.

Questi accordi devono sempre soddisfare alla condizione di reciprocità nella valutazione dell'opera del Registro italiano e dei suoi funzionari di fronte a quello estero col quale si intende stipularli.

La stipulazione di tali accordi è subordinata all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

Art. 9.

Il Registro italiano ha la propria sede legale in Roma. Ha, inoltre, due uffici tecnici principali, rispettivamente con sede in Genova ed in Trieste, ed un numero indeterminato di uffici minori od agenzie in Italia ed all'estero in quei porti o centri industriali ove risulti utile istituirli.

I locali occorrenti per la sede in Roma sono forniti dal Ministero delle comunicazioni negli stabili demaniali che ha in uso.

Il Ministero stesso può altresì consentire che nei locali demaniali in suo uso siano installati gli uffici del Registro italiano nei centri marittimi.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, determinerà il canone di affitto che il Registro italiano deve corrispondere all'Erario per l'occupazione dei locali di cui ai precedenti commi.

Art. 10.

Gli organi dell'Istituto sono:
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato direttivo;
il Comitato tecnico.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Roma almeno due volte all'anno.

Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione:
il presidente del Comitato direttivo che ne è pure il presidente;
il presidente od un vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
il direttore generale della marina mercantile;
il consulente tecnico ed il consulente economico membri del Comitato direttivo.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica un triennio, con facoltà di riconferma:
a) funzionari dello Stato ed esperti nominati dal Ministro per le comunicazioni;
b) esperti nominati dagli enti che rappresentano interessi delle assicurazioni, delle costruzioni navali, dell'armamento, od altri interessi comunque attinenti con le attività dell'Istituto.

Il numero dei funzionari e quello degli esperti, nonchè gli enti designati a nominare i rappresentanti di cui alla lettera *b)*, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Per la nomina dei funzionari dello Stato il Ministro per le comunicazioni provvederà di concerto con i Ministri competenti.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti le funzioni organiche dell'Istituto secondo l'ordine del giorno predisposto dal Comitato direttivo e specialmente:
a) stabilisce la tabella organica dei funzionari;
b) forma e modifica i regolamenti e le tariffe dell'Istituto;
c) stabilisce eventuali accordi con gli altri Istituti di classificazione;
d) stabilisce criteri di massima per le pubblicazioni dell'Istituto;
e) approva il bilancio preventivo ed il consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

Art. 13.

Il Comitato direttivo ha sede in Roma ed è costituito da quattro membri, cioè:
il presidente nominato per decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri;
un consulente tecnico ed un consulente economico scelti tra persone esperte nelle discipline navali e nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni;
il direttore dell'Istituto.

Il presidente, il consulente tecnico ed il consulente economico restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Gli assegni da corrispondersi sul bilancio dell'Istituto al presidente, al consulente tecnico ed al consulente economico verranno stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore risulterà da speciale contratto d'impiego.

Art. 14.

Il Comitato direttivo provvede alla nomina e revoca dei funzionari dell'Istituto, e sovraintende ai servizi dell'Istituto stesso regolandoli in conformità del presente decreto, dei regolamenti, dei bilanci e dei criteri di massima sui quali siasi pronunciato il Consiglio di amministrazione.

Il direttore è l'organo esecutivo del Comitato direttivo ed è nominato dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il Comitato tecnico è composto di sette membri i quali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Tre membri sono nominati dal Ministro per le comunicazioni, e cioè:
un ufficiale superiore del Genio navale;
un ufficiale superiore delle Capitanerie di porto;
un professore di materie tecnico-navali in istituti superiori del Regno.

Tre membri sono nominati dalla maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fra persone esperte in materia tecnico-navale.

E' membro di diritto il direttore dell'Istituto.

Il presidente dell'Istituto potrà disporre che siano aggregati al Comitato tecnico altri membri di specifica competenza per lo studio di determinate materie attinenti all'attività del Registro.

Art. 16.

Il Comitato tecnico si pronuncia sui progetti di regolamenti tecnici dell'Istituto e sulle modifiche a quelli vigenti, nonchè sulle questioni di ordine tecnico sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, o dal Comitato direttivo.

Art. 17.

La rappresentanza dell'Istituto, a tutti gli effetti, spetta al presidente del Comitato direttivo, od al membro del Comitato stesso dal presidente volta per volta designato per determinati affari.

Art. 18.

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto devono essere formati annualmente, e, dopo approvati dal Consiglio di amministrazione, devono essere presentati al Ministro per le comunicazioni.

Le entrate del Registro italiano sono costituite:

a) dai proventi patrimoniali;

b) dai proventi per le operazioni di sorveglianza sulle costruzioni, di classificazione, stazzatura, assegnazione del bordo libero e visite periodiche delle navi e dei galleggianti;

c) dai proventi per perizie, collaudi, certificati diversi, pubblicazioni dell'Istituto e pubblicità sulle stesse;

d) da un contributo corrisposto dallo Stato ad integrazione del bilancio;

e) da altri proventi vari ed eventuali.

Art. 19.

La spesa per il pagamento del contributo di cui al comma d) dell'articolo precedente sarà imputata al capitolo compensi per le costruzioni navali del bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Art. 20.

L'imposta di ricchezza mobile non è applicabile al contributo dello Stato di cui al precedente articolo.

E' concessa all'Istituto l'esenzione da ogni imposta e tassa comunale, provinciale e dei Consigli provinciali dell'economia nazionale.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 21.

Il Registro italiano assumerà l'ordinamento determinato dal presente decreto il 1° luglio 1927.

Con la data di entrata in vigore del presente decreto cesserà di funzionare l'attuale Consiglio di amministrazione del Registro italiano.

Il Comitato esecutivo resterà in carica altri quindici giorni per le operazioni di consegna.

Le attribuzioni affidate a tali organi verranno temporaneamente assunte da un Comitato direttivo provvisorio costituito come indicato all'art. 13.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo provvisorio su questioni di competenza del Consiglio di amministrazione saranno sottoposte alla ratifica del Ministro per le comunicazioni.

L'attuale Comitato tecnico resterà provvisoriamente in carica fino a quando l'Istituto abbia assunto il nuovo ordinamento.

Art. 22.

Sino a quando non avrà provveduto a nominare tutto il personale occorrente all'esercizio delle funzioni attribuitegli, il Registro italiano potrà valersi dell'opera di ispettori e periti inscritti presso le Capitanerie di porto ed uffici marittimi, senza che ciò conferisca agli stessi ispettori e periti alcun diritto oltre quello della retribuzione per le singole funzioni loro affidate.

Art. 23.

Le norme per l'applicazione del presente decreto e per il funzionamento in genere dell'Istituto saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore della marina mercantile.

Fino a quando tale regolamento non sarà pubblicato, si applicheranno, in quanto compatibili col presente decreto, lo statuto ed il regolamento interno ora in vigore.

Art. 24.

Le navi di bandiera nazionale dovranno uniformarsi alle norme contenute nell'art. 7 entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La sorveglianza speciale del Registro sulla costruzione prescritta dal penultimo capoverso del citato art. 7, sarà obbligatoria per le navi impostate dopo il 1° aprile 1927.

Art. 25.

Le visite e perizie eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità fino alla normale scadenza.

Art. 26.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 27.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 129. — COOP

Numero di pubblicazione 2441.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 2136.

Riconoscimento della Società Ferrovia elettrica di Valle Brembana quale subconcessionaria dell'esercizio della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1920, n. 136, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione 30 ottobre 1919 per la concessione alla provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana;

Vista la convenzione 31 luglio 1926, colla quale la provincia di Bergamo ha ceduto alla Società Ferrovia elettrica di Valle Brembana, anonima con sede in Bergamo, l'esercizio della predetta ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferma rimanendo la concessione della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana in favore della provincia di Bergamo, è riconosciuta la Società Ferrovia elettrica di Valle Brembana, anonima con sede in Bergamo, quale subconcessionaria dell'esercizio della ferrovia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 127. — COOP

Numero di pubblicazione 2442.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2142.

Delimitazione territoriale fra i comuni di Torregrotta e Roccavaldina in provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2333, con cui la frazione Torregrotta del comune di Roccavaldina fu costituita in Comune autonomo;

Veduto il progetto di delimitazione territoriale fra i due Comuni, predisposto dall'ufficio del Genio civile di Messina e firmato il 17 giugno 1926, in segno di accettazione, dal Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Roccavaldina, nonchè dai rappresentanti di Torregrotta;

Veduti i pareri favorevoli all'approvazione di tale progetto, espressi dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Messina e dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente nelle adunanze 27 agosto e 16 settembre 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I confini fra i comuni di Roccavaldina e Torregrotta sono stabiliti in conformità della pianta topografica, predisposta dall'ufficio del Genio civile di Messina e firmata il 17 giugno 1926 dai rappresentanti dei detti Comuni.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla separazione patrimoniale fra gli enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 133. — COOP

Numero di pubblicazione 2443.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2140.

Riunione dei comuni di Nacla San Maurizio e Roditti in unico Comune con capoluogo Nacla San Maurizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Nacla San Maurizio e di Roditti rispettivamente in data 13 e 10 febbraio c. a., con le quali si chiede la fusione dei due enti in un solo Comune con capoluogo Nacla San Maurizio;

Visto il parere favorevole espresso dalla Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trieste con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 11 maggio e 17 agosto c. a.;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione 1ª, in adunanza 27 ottobre c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Nacla San Maurizio e Roditti sono riuniti in unico Comune con capoluogo Nacla San Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 131. — COOP

Numero di pubblicazione 2444.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2143.

Disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;

Visti il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, per il personale degli archivi notarili avrà applicazione nel conferimento dei posti di grado undecimo del gruppo *C* disponibili al 1° gennaio 1926 e di quelli che si rendano vacanti nel grado medesimo entro il 31 dicembre 1928.

Art. 2.

All'art. 39 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è aggiunto il seguente capoverso, con effetto dal 1° febbraio 1925:

« Ai funzionari assegnati al gruppo *C*, i quali, per esigenze di ruolo, siano stati nominati a posti inferiori in applicazione dell'articolo 175, comma 2°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, quando conseguano la promozione al grado immediatamente superiore a quello conferito al 1° gennaio 1924, sarà attribuito lo stipendio relativo all'anzianità decorrente dalla nomina ad archivista, per coloro che al 31 dicembre 1923 rivestivano il grado di sotto-archivista e dalla nomina ad archivista o a sotto-archivista per coloro che alla stessa data rivestivano il grado di assistente, applicandosi la valutazione richiamata nel comma precedente ».

Art. 3.

Il termine stabilito al 31 dicembre 1926 per gli incarichi previsti nell'art. 53 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, numero 1737, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Il termine stabilito al 31 dicembre 1927 per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è prorogato al 30 giugno 1929.

Art. 4.

All'art. 15 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è aggiunto il seguente capoverso, con effetto dal 1° febbraio 1925:

« Sono dispensati dal servizio gli impiegati ed uscieri non iscritti alla Cassa di previdenza, i quali abbiano compiuto 70 anni di età e 20 anni di servizio di ruolo, o equiparato, valutabile con le stesse norme vigenti per la liquidazione del trattamento di quiescenza ».

Art. 5.

Gli impiegati ed uscieri non iscritti alla Cassa di previdenza, i quali si trovavano in servizio al 1° gennaio 1924, oppure le loro famiglie, possono, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere l'iscrizione alla Cassa medesima, con effetto dal 1° gennaio 1924. A favore degli impiegati e uscieri anzidetti, che saranno iscritti alla Cassa, l'amministrazione degli archivi notarili effettuerà, presso il fondo dei sopravanzi, il riscatto del servizio di ruolo, o equiparato, da essi prestato fino al 31 dicembre 1923.

Gli impiegati però, oppure le loro famiglie, dovranno versare al fondo dei sopravanzi, mediante compensazione sulle prime mensilità di pensione o sulla indennità di quiescenza loro spettante, un premio di riscatto corrispondente all'ammontare dei contributi personali di previdenza che sarebbero stati dovuti per il servizio riscattato dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1923, con i relativi interessi composti, in ragione del 4 per cento, fino alla data della cessazione dal servizio.

Art. 6.

All'art. 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il penultimo comma, è aggiunto il comma seguente:

« E' in facoltà del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi ».

Art. 7.

Per i servizi inerenti all'amministrazione degli archivi notarili, compreso quello dell'ufficio di segreteria della Commissione di cui negli articoli 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 135 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, non possono essere chiamati a prestare servizio presso il Ministero della giustizia altri funzionari di amministrazioni dipendenti se non un funzionario del gruppo *A* e uno del gruppo *C*, appartenenti al personale degli archivi stessi.

E' abrogato il decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, numero 128.

Art. 8.

Gli archivi notarili distrettuali e sussidiari provvedono alle spese mediante somme depositate in conti correnti postali, sui quali sono versati il contributo dello Stato, i proventi di archivio e gli eventuali prelevamenti dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

Con decreto del Ministro per la giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto. Questo avrà effetto dal primo del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne quanto alle disposizioni per le quali sia altrimenti stabilito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 134. — COOP

Numero di pubblicazione 2445.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2162.

Fissazione per taluni Comuni del Regno della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 1° gennaio 1927 la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni dei podestà e delle consulte municipali nei comuni di Alessandria, Aosta, Arezzo, Castrogiovanni, Chieti, Como, Forlì, Frosinone, Lucca, Macerata, Massa, Modena, Nuoro, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Trento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 158. — COOP

REGIO DECRETO 4 novembre 1926.

Costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, numero 1931, col quale le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono state estese alla costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna;

Visto l'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854;

Vista la deliberazione 29 settembre 1925, con la quale la Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Sassari ha deliberato, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, di riconoscere il carattere di strade provinciali, da costruirsi pertanto coi benefici di cui alle norme sopraindicate, a 25 strade elencate nella medesima cennata deliberazione, e cioè:

1° da Calangianus alla frazione S. Antonio, al porto di Cannigione per Arzachena;

2° da Luras al Bivio di Aggius, presso il chilometro 7 della nazionale Tempio-Palau;

3° dalla provinciale Tempio-Telti, presso la cantoniera Larai, in regione « La Scala » alla frazione S. Salvatore; a Berchidda, a San Leonardo fino alla provinciale Oschiri-Tempio, presso il chilometro 9;

4° dalla provinciale Tempio-Telti presso il ponte Parapinta, alla provinciale Oschiri-Tempio in regione Maccionitta;

5° dalla nazionale Sassari-Tempio, tra San Rocco e il ponte Coghinas, al ponte sul Coghinas tra Villalba e Santa Maria, fino alle terme di Casteldoria, e di là fino alla nazionale Castelsardo-Sedini, presso Sedini;

6° dalla nazionale Tempio-Palau presso Crixiuleddu a Luogosanto, alla strada Arzachena-Terranova a San Pantaleo;

7° da Osilo alla frazione Tergu, con diramazione a Nulvi e a Sennori;

8° da Cargeghe a Muros alla fermata di Campomela e da questa fino alla nazionale Sassari-Tempio a circa 2 chilometri da Osilo, passando per le terme di San Martino;

9° dalla provinciale Sassari-Predalada presso la Rimessa a Florinas, a Ittiri, a Putifagari con diramazione ad Uri;

10° dalla nazionale Alghero-Porto Conti alla strada delle bonifiche, con diramazione a levante fino ad Olmedo e alla nazionale Alghero-Cabu-Abbas, e a ponente fino a Palmadula sulla strada in costruzione Sassari-Argentiera;

11° dalla provinciale Sassari-Predalada in regione Mezzo Mondo, in territorio di Siligo, fino alla stazione di Ardara, e da questa alla strada da costruirsi tra Chilivani e Ploaghe;

12° da Banari alla nazionale Alghero-Cabu-Abbas a circa chilometri 7 da Ittiri;

13° dalla provinciale Sassari-Predalada, per Siligo e Thiesi, alla Romana-stazione Giave;

14° dai pressi del Casello ferroviario n. 194, presso la bonifica di Torralba alla stazione di Torralba (strada da costruirsi, lunga chilometri 2.500) e dalla detta stazione alla strada allevamento cavalli;

15° dalla nazionale Nuoro-Monti alla frazione Padru, e da questa alla Terranova-Orosei in regione « La Suaredda »;

16° da Nughedu all'allevamento cavalli;

17° dalla provinciale Ozieri-Tirso presso Bultei alle terme di San Saturnino;

18° da Pattada per Bantine, fino al passaggio a livello « Pala de Carru » a chilometri 5 da Oschiri;

19° Bolotana-Illorai, alla strada allevamento cavalli-Bono (già proposta alla provincialità nel 1° elenco);

20° cantoniera Benetutti-Benetutti-Prato sulla Nuoro-Monti;

21° Sant'Anna, nella provinciale Lula-Siniscola-Lodè-Mamone-nazionale Nuoro-Monti presso il chilometro 56;

22° Liscoi-Orani-Punta su Berrinau;

23° cantoniera Sa Mendula-Norgheri-Oliena-Dorgali;

24° Lula-nazionale Nuoro-Orosei;

25° Nuoro-Oliena-Orgosolo-Mamoiada-Sarule;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami;

Visto il parere 12 maggio 1926, n. 167, col quale il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna si esprime favorevolmente sulla domanda di provincializzazione avanzata dalla cennata Amministrazione provinciale, per ciò che riguarda 19 strade per l'intero percorso proposto, eccettuando la diramazione per Uri, e cioè le seguenti:

1° Calangianus-frazione Sant'Antonio Rada di Cannigione;

2° da Luras al bivio di Aggius presso il chilometro 7 della nazionale Tempio-Palau;

3° dalla strada di 1ª classe Tempio-Telti, presso il ponte di Parapinta alla provinciale Oschiri-Tempio in regione « Maccionetta »;

4° dalla Tempio-Palau presso Crixiuleddu a Luogo Santo-Arzachena-San Pantaleo;

5° Osilo-frazione Tergu, strada litoranea per Castelsardo con diramazione a Sennori ed a Nulvi;

6° dalla Corceghe alla fermata di Campomela e dalla Sassari-Macomer presso la detta fermata ai bagni di San Martino ed alla Sassari-Tempio, presso Osilo;

7° da Rimessa presso Codrongianus ad Ittiri e dalla ex-nazionale presso Ittiri ai pressi di Putifigari sulla strada Putifigari-Villanova, con esclusione del tratto da Ittiri ad Uri, proposto dall'Amministrazione provinciale;

8° dalla strada di 1ª classe Alghero-Porto Conte a Porto Torres con diramazione a Palmadula e per Olmedo alla strada di 1ª classe Sassari-Alghero;

9° da Siligo alla stazione di Ardara;

10° da Bannari alla Ittiri-Thiesi;

11° dal casello 194 presso la stazione di Torralba, alla stazione di Torralba e da quivi alla strada allevamento cavalli;

12° dalla ex-nazionale Nuoro-Monti alla frazione Padria e da questa alla Terranova-Orosei;

13° Bultei-San Saturnino;

14° Benetutti-stazione di Prato presso Nuoro;

15° da cantoniera Sant'Anna sulla Bitti-Siniscola a Lodè, a Mamone ed alla ex-nazionale Nuoro-Monti verso Buddusò;

16° da Liscoi ad Orani ed a Su Berrinau;

17° dalla cantoniera La Mendula sulla Nuoro-Orosei ad Oliena ed alla litoranea Orientale presso Dorgali;

18° da Lula alla strada di 1ª classe Nuoro-Orosei;

19° dalla Nuoro-Orosei ad Oliena-Orgosolo-Mamoiada alla strada di 1ª classe n. 114 presso Sarule;

Ritenuto che delle rimanenti strade comprese nello elenco delle proposte dell'Amministrazione provinciale di Sassari, il cennato Comitato tecnico del Provveditorato ha, col voto di cui sopra, creduto pure ammissibili alla provincializzazione i seguenti tratti:

1° dalla cantoniera Larai (sulla provinciale Tempio-Telti) a San Salvatore;

2° da Siligo a Thiesi;

3° da Nugheddu a Bultei;

4° da Bolotana a Illorai;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Sassari è autorizzata ad eseguire, coi benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, e secondo i tracciati in inchiostro rosso risultanti dalle planimetrie allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, le seguenti strade:

1° Calangianus-frazione Sant'Antonio-Rada di Cannigione;

2° da Luras al bivio di Aggius presso il chilometro 7 della nazionale Tempio-Palau;

3° dalla strada di 1ª classe Tempio-Telti, presso il ponte di Parapinta alla provinciale Oschiri-Tempio, in regione « Maccionetta »;

4° dalla Tempio-Palau presso Crixiuleddu a Luogo Santo-Arzachena-San Pantaleo;

5° Osilo-frazione Tergu, strada litoranea per Castelsardo con diramazione a Sennori ed a Nulvi;

6° dalla Corceghe alla fermata di Campomela e dalla Sassari-Macomer presso detta fermata ai bagni di San Martino ed alla Sassari-Tempio presso Osilo;

7° da Rimessa presso Codrongianus ad Ittiri e dalla ex-nazionale presso Ittiri ai pressi di Putifigari sulla strada Putifigari-Villanova;

8° dalla strada di 1ª classe Alghero-Porto Conte a Porto Torres con diramazione a Palmadula e per Olmedo alla strada di 1ª classe Sassari-Alghero;

9° da Siligo alla stazione di Ardara;

10° da Bannari alla Ittiri-Thiesi;

11° dal casello 194, presso la stazione di Torralba, alla stazione di Torralba e da quivi alla strada allevamento cavalli;

12° dalla ex-nazionale Nuoro-Monti alla frazione Padria e da questa alla Terranova-Orosei;

13° Bultei-San Saturnino;

14° Benetutti-stazione di Prato presso Nuoro;

15° da cantoniera Sant'Anna sulla Bitti-Siniscola a Lodè, a Mamone ed alla ex-nazionale Nuoro-Monti verso Buddusò;

16° da Liscoi ad Orani ed a Su Berrinau;

17° dalla cantoniera La Mendula sulla Nuoro-Orosei ad Oliena ed alla litoranea orientale presso Dorgali;

18° da Lula alla strada di 1ª classe Nuoro-Orosei;

19° dalla Nuoro-Orosei ad Oliena-Orgosolo-Mamoiada alla strada di 1ª classe n. 114 presso Sarule;

20° dalla cantoniera Larai (sulla provinciale Tempio-Telti) a San Salvatore;

21° da Siligo a Thiesi;

22° da Nugheddu a Bultei;

23° da Bolotana a Illorai.

All'impegno della quota di spesa a carico dello Stato da prelevarsi sui fondi di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, sarà provveduto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in occasione dell'appalto delle opere.

Il Ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1926.

Attivazione del nuovo catasto per l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iglesias (Cagliari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iglesias della provincia di Cagliari;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 settembre 1926 per l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iglesias (provincia di Cagliari) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota in data 23 dicembre 1926, n. 650, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1926, n. 290, concernente la emissione di obbligazioni ipotecarie delle Società concessionarie di zone telefoniche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data della ricevuta: 4 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: La Farina Salvatore fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 6 Debito comuni di Sicilia — Ammontare della rendita: 701.58, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 dicembre 1926

Francia	88.05	New York	22.207
Svizzera	429.12	Dollaro Canadese	22.185
Londr	107.777	Oro	428.49
Olanda	8.92	Belgrado	39.25
Spagna	338.87	Budapest (pengo)	0.0313
Belgio	3.09	Albania (Franco oro)	4.30
Berlino (Marco oro)	5.295	Norvegia	5.60
Vienna (Schillinge)	3.15	Polonia (Sloty)	—
Praga	66 —	Rendita 3,50 %	59.35
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	54 —
Russia (Cervonetz)	114.67	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	20.95	Consolidato 5 %	76.15
Peso argentino carta	9.22	Obbligazioni Venezia 3,50 %	60 —

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(*Unica pubblicazione*).

Smarrimento di mandato.

Si rende noto, per ogni effetto di ragione e di legge, l'avvenuto smarrimento del mandato n. 19631/5391 del 1° ottobre 1923 emesso dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti per L. 77.50 a favore di Rosati Paolina fu Agostino, pagabile in Roma.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa provvederà all'emissione del duplicato del mandato, come sopra smarrito.

Roma, 27 dicembre 1926.

Il Direttore generale.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 13 dicembre 1926, in Pedalino, provincia di Siracusa, e il 18 stesso mese in Sesto in Pusteria, provincia di Trento, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di un tenente chimico farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti nella Regia marina in servizio attivo permanente;

Visto il R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1716, che reca aggiunte e varianti al sopracitato decreto;

Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503, che approva il regolamento per gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina in servizio permanente;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di un tenente chimico farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Notificazione di concorso per la nomina di un tenente chimico farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame alla nomina di un tenente chimico farmacista nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina il 1° marzo 1927 e potranno prendervi parte i laureati in chimica e farmacia, ed i diplomati in farmacia, forniti anche di laurea di chimica pura.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data di notificazione del presente concorso l'età di 30 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria inappellabile, da parte di due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo, visita alla quale i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima che s'inizino gli esami.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 31 gennaio 1927, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea, giusta l'art. 2, oppure la copia autentica di esso, rogata da R. notaio, debitamente legalizzata ed il relativo stato dei punti riportati nelle singole materie. Se la laurea venne conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il diploma od il relativo certificato, comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale.

b) copia autentica dell'atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale competente, o dal Pretore (sono esclusi i certificati di nascita);

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio civile, debitamente legalizzati.

I concorrenti ammogliati dovranno comprovare che all'atto del matrimonio possedevano una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della moglie e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli garantiti dallo Stato, nella misura di L. 4500 nominali;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

g) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

h) quietanza dell'ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di lire cinquanta, stabilita dal R. D. 10 maggio 1923, n. 1173;

i) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

l) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente bando.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio e gli impiegati dello Stato, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*).

Art. 5.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500, a cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'indennità caro-viveri.

Art. 6.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti da essi presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 8.

Il vincitore del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Sarà titolo di preferenza, a parità di punti, l'aver riportate decorazioni al valore.

Art. 9.

Il candidato vincitore del concorso che, prima d'aver ottenuta la nomina a tenente, ne faccia espressa rinuncia, sarà sostituito con altro candidato risultato idoneo e classificato immediatamente dopo nella graduatoria.

Art. 10.

Oltre il numero dei posti messi a concorso è in facoltà del Ministero di procedere nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico, alla nomina di altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 11.

Gli esami di concorso si svolgeranno con le norme stabilite dal regolamento, approvato col R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e consteranno di quattro prove: 1 scritta, 1 orale e 2 pratiche, giusta il programma seguente:

a) *Prova scritta* (durata massima 8 ore): Chimica farmaceutica e tossicologia;

b) *Prova orale* (durata massima 40 minuti): Materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) *Prima prova pratica* (durata massima 8 ore): Analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questi tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche, che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta, in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) *Seconda prova pratica* (durata massima di un'ora): Tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta: il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Roma, addì 16 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, contenuta nel Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso questo Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700, e l'indennità di caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 gennaio 1927, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al quarantesimo anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Parma presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 1° dicembre 1926.

Il direttore: BONI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.